Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
Ispettorato Generale per le Politiche di Bilancio
Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e le Analisi
dei Costi del Lavoro Pubblico

CIRCOLARE N.40

Roma, 1712/2007

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, per conoscenza:

Al Presidente della Sezione controllo Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi dei revisori o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici
LORO SEDI

Prot. N .
Allegati: 1

OGGETTO: Enti pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2008.

Al fine di rispettare il patto di stabilità e crescita e di conseguire la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2008-2011, si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti in linea con gli obiettivi prefissati e nel rispetto dei vincoli contenuti nel disegno di legge finanziaria per il 2008 (A.C. n. 3256).

A tale scopo si pregano le Amministrazioni in indirizzo di adottare le opportune iniziative affinché gli Enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2008, procedano ad un'impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Per le Università ed i principali Enti di ricerca si applicano, per il triennio 2007 - 2009, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Per quanto concerne gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si rammenta che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2008 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza.

Pertanto, nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione 2008 tenendo conto sia delle disposizioni previste nel D.D.L.F. 2008, sia delle norme di contenimento della spesa pubblica introdotte da disposizioni normative tuttora vigenti.

D.D.L.F. 2008

Art. 126 "Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi": vengono introdotte misure volte alla razionalizzazione del sistema degli acquisti per le amministrazioni statali centrali e periferiche anche attraverso l'individuazione di indicatori di spesa.

Si sottolinea, in punto, che le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 riguardanti gli acquisti di beni e servizi, che interessano nello specifico anche gli enti pubblici, abrogate dall'art. 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono

state ripristinate dal comma 6-bis dell'art. 15 del D.L. 2 luglio 2007, n. 81,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

Pertanto, le amministrazioni pubbliche dovranno tener conto dei parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 del suddetto art. 26 anche nella considerazione che entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria 2008 saranno messi a disposizione attraverso CONSIP S.p.A. gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei predetti parametri.

Per quanto concerne, invece, le società di cui all'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, di cui le amministrazioni pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, detengono, direttamente o indirettamente, il controllo, si segnala (art. 137, comma 4, DDLF 2008) che le stesse sono tenute ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip S.p.A., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

Art. 128 "Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche"

Il comma 2 introduce azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata attraverso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) che effettua, anche a campione, controlli volti ad accertare il mancato adeguamento alle predette disposizioni, prevedendo che, laddove lo stesso, certificato dal CNIPA, risulti superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, per le amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, venga

applicata la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

Per le Amministrazioni pubbliche diverse dalle Amministrazioni centrali dello Stato, il comma 6 dispone misure di contenimento delle spese postali e telefoniche finalizzate a perseguire obiettivi di risparmio complessivo e introduce una clausola di salvaguardia per cui in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, si prevede a corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali.

Al fine di realizzare i risparmi previsti, gli enti interessati provvederanno a determinare gli stanziamenti per il 2008, relativi alle suddette spese postali e telefoniche, in misura inferiore rispetto all'ammontare delle corrispondenti spese impegnate per l'esercizio 2007, tenendo presente anche le modifiche introdotte dal comma 4 dello stesso art. 128 all'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005. I Collegi dei revisori o sindacali avranno cura di segnalare nei verbali di verifica gli eventuali inadempimenti di quanto disposto.

Si prevede inoltre (comma 7) che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nei piani di cui alla succitata lettera *a)* devono altresì essere indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e

limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

Qualora gli interventi di cui al presente articolo implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

I collegi dei revisori o sindacali vigileranno affinché gli enti ed organismi pubblici presso cui svolgono l'attività di revisione adottino ogni iniziativa atta ad assicurare l'attuazione della norma.

Art. 131 "Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione della spesa"

Immobili: Per l'anno 2008, gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati in misura non superiore all'1,5 per cento del valore dell'immobile stesso. A decorrere dall'anno 2009 le suddette spese non possono superare la misura del 3 per cento. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo, è

versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione della presente disposizione. **Consumi intermedi:** E' abrogato il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. A tal fine si ritiene opportuno, in via prudenziale, che gli enti procedano ad impostare i bilanci di previsione 2008 tenendo conto delle disposizioni vigenti, salvo poi apportare le conseguenti variazioni di bilancio nel caso in cui la norma di cui trattasi fosse modificata nel corso dell'iter parlamentare.

Art. 137 "Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche"

Organi societari: Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte alla riduzione dei costi degli organismi societari delle stesse.

Consulenze: I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

Art. 140 "Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche"

L'articolo prevede a tutela della concorrenza e del mercato, che le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

La norma individua poi i casi in cui sia possibile l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali, nonché le modalità e le procedure per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate.

Le amministrazioni che, nel rispetto dei principi indicati dal comma l dell'articolo 140, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

I soggetti interessati dai processi di cessione o costituzione di società asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

Norme varie di contenimento della spesa pubblica

Nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica inoltre, gli enti interessati dovranno impostare i bilanci di previsione 2008 prevedendo la riduzione anche per l'esercizio 2008 degli stanziamenti delle spese in ragione delle disposizioni vigenti (All.1), al fine del conseguimento degli obiettivi appena accennati.

Nel merito, si rappresenta che dal combinato disposto dell'art. 1, commi 9 e 10, della legge finanziaria 2006 n. 266/2005 e dell'art. 27 del D.L. n. 223/2006 convertito dalla legge n.

248/2006 fatte salve le esclusioni ivi previste, gli stanziamenti per studi ed incarichi di consulenza, per spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non potranno superare il 40% della spesa sostenuta nel 2004.

Al riguardo, si evidenzia che la riduzione di cui trattasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della *mission* istituzionale di un ente od organismo pubblico.

Relativamente alle spese per convegni e mostre si ha motivo di ritenere che i limiti predeterminati dalla normativa non trovino applicazione laddove l'organizzazione di mostre e convegni concretizzi l'espletamento dell'attività istituzionale degli enti interessati.

Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture resta il limite fissato dall' art. 1, comma 11, della succitata legge n. 266/2005 e tali spese non potranno essere superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9 e 12 dell'art. 1 della medesima legge.

Si soggiunge inoltre, che l'art. 14 del D.L. n. 81/2007 convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2007 consente, al fine di assicurare flessibilità ed efficienza, di effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti relativi alle spese di cui al predetto art. 1, commi 9, 10 e 11, della legge n. 266/2005 con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sono vigenti, anche per l'anno 2008, le misure di contenimento di cui all'articolo 1, commi 56, 57, 58, 59 e 63 della legge n. 266/2005 con la raccomandazione, relativamente al comma 58, di integrare le suddette misure di contenimento con quelle previste dall'art. 29 *"Contenimento spese per commissioni, comitati ed altri organismi"* del D.L. n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006, fatte salve le esclusioni previste dai commi 6 e 7.

Si rammenta infine, che il versamento delle economie derivanti dall'applicazione dei predetti commi, deve essere effettuato all'Entrata del Bilancio dello Stato con imputazione al capo XXIV, capitolo 3367, per essere destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali.

In via generale poi, si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che detta norme volte a garantire il contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni. In particolare, le suddette disposizioni stabiliscono, per gli anni 2007-2009, l'accantonamento di quota parte dei trasferimenti correnti ed in conto capitale destinati, tra l'altro, agli enti pubblici; accantonamento che, a fine esercizio, dovrà costituire economia di bilancio. Pertanto, le Amministrazioni centrali dovranno, in sede di emanazione di direttive per la predisposizione dei bilanci di previsione 2008 da parte degli enti pubblici vigilati, tener conto di tali minori assegnazioni con conseguenti riflessi sui bilanci medesimi. Potrà essere semmai valutata la possibilità di utilizzare, eventualmente, la procedura prevista dal citato comma 507, concernente le variazioni compensative tra gli accantonamenti ed in proposito si richiamano le indicazioni contenute nella circolare RGS del 2 febbraio 2007, n. 7 (prot. 8952).

Inoltre, gli Enti le cui entrate derivano per intero o parzialmente dall'applicazione di tariffe per servizi resi, avranno cura di operare affinché le stesse siano correlate quanto meno ai costi di produzione dei servizi cui si riferiscono nel rispetto delle condizioni di economicità e per il miglioramento dell'efficienza gestionale.

Si evidenzia altresì, la necessità che tutti gli Enti procedano ad una puntuale ricognizione dei residui attivi e passivi a fine esercizio 2006, da riportare nel bilancio di previsione 2008.

Per quel che concerne le spese di personale si forniscono le seguenti precisazioni:

1. Assunzioni

Nel formulare le previsioni dovrà tenersi conto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni recate dalla legge n. 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007). In particolare, con l'art. 1, commi 523, 526 e 527, è stata prevista per gli anni 2008 e 2009 una nuova disciplina che, sempre nell'ottica limitativa della spesa, consente da un lato una maggiore flessibilità gestionale alle amministrazioni e dall'altro prosegue il percorso di progressiva stabilizzazione del cosiddetto personale precario iniziato nell'anno 2007. In particolare, ai

sensi del comma 523, oltre alle amministrazioni dello Stato, anche le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'art. 70 del D.Lgs n. 165/2001, per gli anni 2008 e 2009 potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro il limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Per il 2008, pertanto, ogni amministrazione potrà effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite del 20% delle economie di spesa conseguenti alle cessazioni verificatesi nell'anno precedente. Si precisa che il numero delle unità assumibili andrà determinato confrontando le economie che si verificheranno a regime a seguito delle cessazioni di personale nell'anno 2007, con gli oneri che si produrranno a regime in conseguenza delle assunzioni che saranno effettuate nell'anno 2008. Restano in ogni caso salve le assunzioni relative alle categorie protette.

Il successivo comma 526 prevede che le amministrazioni indicate al comma 523, in aggiunta a quanto ivi previsto, possono procedere per i predetti anni 2008 e 2009 alla stabilizzazione di personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato ed in possesso dei requisiti elencati nel comma 519 nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.

Ai sensi del comma 536 le assunzioni di cui ai commi 523 e 526 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs n. 165/2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Il comma 527 prevede infine che, per i medesimi anni 2008 e 2009, per fronteggiare indifferibili esigenze di particolare rilevanza, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate dai processi di stabilizzazione del personale già assunto a tempo determinato, possono essere autorizzate, secondo le modalità previste dall'art. 39 della legge n. 449/1997 **(**quindi con DPR**)**, ad effettuare ulteriori assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, con finanziamento dei conseguenti oneri a carico dell'apposito fondo previsto dal medesimo comma 527, pari a 75 milioni di euro a regime per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Gli Enti di ricerca, ai sensi del comma 643 della Legge Finanziaria 2007, per il 2008 e il 2009 sono soggetti a una nuova modalità assunzionale secondo la quale possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro l'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.

Per le Università resta ferma la normativa prevista dall'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004, secondo cui le Università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato, in base alle risorse stanziate a tal fine nei rispettivi bilanci e fermo restando il limite del 90% previsto dall'art. 51, comma 4 della legge 449/97.

2) Incrementi retributivi

Si rammenta che l'art. 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 pone a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali gli oneri per rinnovi contrattuali che dovranno trovare evidenziazione nell'apposito "Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" di cui all'art. 18 del DPR 27 febbraio 1993, n. 97, ed analoghe disposizioni regolamentari.

Nell'anno 2008 le risorse da prevedere, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 149 del D.D.L.F. 2008, riguardano sia il biennio economico 2006-2007 che il biennio economico 2008-2009.

In particolare per il biennio 2006-2007 è prevista la corresponsione dei seguenti benefici complessivi, derivanti dall'attuazione degli accordi tra Governo ed OO.SS. del 6 aprile 2007 e del 29 maggio 2007, così ripartiti:

- 0,4% per l'anno 2006 (pari al costo dell'indennità di vacanza contrattuale) da calcolarsi sul monte salari del 2005;
- 4,46% per l'anno 2007 da calcolarsi sul monte salari 2005;
- 4,85% a decorrere dall'anno 2008.

Circa la copertura dei predetti oneri si precisa che:

- l'incremento relativo all'anno 2006 (+0,4%) e quota parte dell'incremento relativo all'anno 2007 (+2%) trovano copertura nelle somme accantonate per i predetti anni nel "fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso". Si rammenta in proposito che i relativi importi, in caso di mancato rinnovo contrattuale, confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere destinati, al momento del rinnovo contrattuale, tramite variazione di bilancio, ai competenti capitoli di spesa per il pagamento dei relativi emolumenti a titolo di arretrati;
- il differenziale di incremento retributivo per l'anno 2007, pari al 2,46% (da calcolarsi sul monte salari 2005) ed il beneficio di regime per l'anno 2008 pari al 4,85% (da calcolarsi sul monte salari 2005) vanno accantonati nel fondo dei contratti da costituire per l'anno 2008.

Si precisa che per gli enti pubblici non economici destinatari del CCNL 1.10.2007 per i quali ha trovato applicazione l'art. 15, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, l'importo corrisposto a titolo di anticipazione nel corso del 2007, ferma restando la modalità di copertura prevista dal comma 1 del medesimo articolo 15, va contabilizzato come onere decorrente dal 2007, mentre i benefici stipendiali stabiliti dal medesimo CCNL con decorrenza dal 31.12.2007, vanno considerati ai fini dell'aggiornamento delle retribuzioni poste alla base del calcolo per le previsioni relative ai capitoli stipendiali del 2008.

In relazione al rinnovo del biennio economico 2008-2009, il "fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso" per l'anno 2008 dovrà altresì prevedere, in coerenza con quanto stabilito nell'art. 149, commi da 11 a 14, del D.D.L.F. 2008, risorse non superiori a quelle occorrenti per la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, nella misura indicata dall'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993 (circa lo 0,4% del monte retributivo 2007 opportunamente maggiorato per tenere conto dell'incremento di regime del 4,85% del biennio economico 2006-2007).

Per quanto riguarda le risorse destinate alla contrattazione integrativa, resta confermato quanto stabilito dall'art. 1, comma 189, della legge 23.12.2005 n. 266, secondo cui l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

I commi successivi dello stesso articolo, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigila il collegio dei revisori.

Con successiva circolare saranno fornite istruzioni tecniche sulle modalità di compilazione degli allegati alle spese di personale per gli enti tenuti all'invio dei dati a questo Ministero.

Si ravvisa, che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazioni al bilancio di previsione 2008 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.

La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazioni da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.

IL MINISTRO

Norme di contenimento della spesa pubblica

Dicembre 2007

PIANI DI REVISIONE BIENNALI DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
D.Lgs. 29/10/1999, n. 419, art. 12	Gli enti pubblici nazionali destinatari del presente decreto predispongono con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività.	dal 2000	circolari IGF n.40 del 20/12/2004 e n.42 del 29/12/2005

RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 29/12/2005, n.266, art. 1, co.53-64	Riduzione del 10% del trattamento economico dei sottosegretari e divieto di aumento per tre anni a decorrere dal 2006 rispetto agli importi risultanti al 30/9/2005 (co.53 e 55); Riduzione del 10% delle indennità dei componenti degli organi collegiali e divieto di aumento per tre anni a decorrere dal 2006 rispetto agli importi risultanti al 30/9/2005 (co.58 e 59); Obbligo di versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle somme derivati dall'applicazione dei commi citati, finalizzate ad affluire al "Fondo nazionale per le politiche sociali" (co.63); Esclusione dall'applicazione delle predette disposizioni per le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del SSN.	2006-2008	Circolare IGOP n.28/2006
D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248, art. 29	La spesa complessiva sostenuta dalle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del d. lgs. N. 165/2001 per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005	dal 2006	Circolare IGF n. 35/2006 Circolari della PCM n. 126 del 25/9/2006 e n. 240 del 21/11/2006

L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 505	A decorrere dal 2007 sono destinatarie delle disposizioni di contenimento di cui alla L. 23/12/2005, n. 266, art.1, co. 58, le P.A. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.	2007-2008	Circolare IGF n. 41/2006 Circolare IGF n. 17/2007

LIMITE ALLE SPESE PER AUTOVETTURE

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 11 e 12	Le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004	dal 2006	Circolare IGF n. 1/2006
L. 27/12/2006, n.296, art.1, co. 505	A decorrere dall'anno 2007, destinatarie delle suddette disposizione sono le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT	dal 2007	Circolare IGF n.41/2006 Circolare IGF n. 17/2007

LIMITE ALLE SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALLA PA

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 9 e D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248, art. 27	Fermo quanto stabilito all'art. 1, co. 11, della L. n. 311/2004, per le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, tale spesa non deve essere superiore al 40% di quella sostenuta nell'anno 2004	dal 2006	Circolare IGOP n. 28/2006
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 56 e 57	Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni od altre utilità comunque denominate corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/9/2005.Le suddette pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare dei contratti in essere al 30/9/2005, decurtati del 10%.	2006-2008	Circolare IGOP n. 28/2006

L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 505	A decorrere dal 2007 sono destinatarie delle disposizioni di contenimento di cui alla L. 23/12/2005, n. 266, art.1, co. 9, 56, 57 e 64 e al D.L. 4/7/2006, n. 223, art. 27, le P.A. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.	dal 2007	Circolare IGF n. 41/2006 Circolare IGF n. 17/2007
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 467	L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.	dal 2007	Circolare IGF n. 17/2007

D.L. n. 81/2007 convertito dalla legge n. 127/2007, art. 14	possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'*articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, e successive modificazioni provvedendo con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze	dal 2007	

LIMITE ALLE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
D.L. 4/7/2006, n.223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248,art. 22, co. 1.	Gli stanziamenti per l'anno 2006 per consumi intermedi degli enti di cui all'art. 1, co. 5 e 6, della L.n. 311/2004 sono ridotti del 10% e le somme derivanti da tali riduzioni sono versate entro il 30/10/2006 al bilancio dello Stato con esclusione di: aziende sanitarie ed ospedaliere, IRCCS, ISS, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Agenzia italiana del farmaco, Istituti zooprofilattici sperimentali, enti ed organismi gestori di arre naturali protette e Istituzioni scolastiche	2006	
D.L. 4/7/2006, n.223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248, art.22, co. 2 e L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 506	Per le medesime voci di spesa e di costo le previsioni non potranno superare l'80% di quelle iniziali 2006. Le somme corrispondenti alle suddette riduzioni sono accantonate e vanno versate entro il 30 giugno di ciascun anno al bilancio dello Stato. Sono esclusi enti pubblici di ricerca, INEA, Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, CRA, ARPAT e Agenzie regionali per l'ambiente	2007-2009 *Il disegno di legge finanziaria 2008 (A C 3256) prevede all'art. 131, comma 10, l'abrogazione dell'art. 22, comma 2, del D.L. 4/7/2006, n.223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248.*	Circolare IGF n. 41/2006 Circolare IGF n. 17/2007
D.L. n. 81/2007 convertito dalla legge n. 127/2007, art. 4, co. 2, 3 lettera a) e 4	Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui all'art.22, co. 2, della L. 27/12/2006, n. 296 e, pertanto, le somme versate all'erario sono rimborsate secondo i criteri e le modalità fissati con decreto MEF	2007	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2007

L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 507-509	Viene accantonata in maniera lineare e resa indisponibile una quota parte delle dotazioni relative a categorie di spesa indicate dalla norma.	2007-2009	Circolare IGF n. 41/2006 Circolare IGPB n. 7/2007

LIMITE ALLE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZAPA

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 10 e 12 D.L.4/7/2006, n. 223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248, art. 27	Per le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tale spesa non deve essere superiore al 40% di quella sostenuta nell'anno 2004. Le suddette disposizioni non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale	dal 2006	Circolare IGF n. 1/2006 Circolare IGOP n. 28/2006
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 505	A decorrere dal 2007 sono destinatarie delle disposizioni di contenimento di cui alla L. 23/12/2005, n. 266, art.1, co. 10 le P.A. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.	dal 2007	Circolare n.41/2006 Circolare IGF n. 17/2007

RIDUZIONE COSTI DI PERSONALE

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 523	Sulla base della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008-2009 viene disposta una nuova disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In base a tali nuove disposizioni, è consentito procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.	2008-2009	
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 526	La disposizione prevede che le amministrazioni di cui al precedente comma 523 possono, per gli anni 2008-2009 ed in aggiunta a quanto disposto con il comma 523, procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui al comma 519 della medesima legge nei limiti di una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni	2008-2009	

	avvenute nell'anno precedente. Le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.		
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 527	Secondo quanto previsto dalla presente disposizione, le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge, non interessate a processi di stabilizzazione, possono essere autorizzate ad effettuare ulteriori assunzioni in aggiunta a quelle previste al comma 523, nei limiti di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Dette autorizzazioni sono concesse secondo le modalità di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997	*2008-2009* *(La disposizione in questione è stata oggetto di modifica nel DDLF 2008 – attualmente A.C. n. 3256, nel senso che alle risorse del fondo per le assunzioni in deroga possono accedere anche le amministrazioni di cui al comma 523 interessate a procedure di stabilizzazione)*	
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 538	Il comma 538 dell'articolo unico della legge 296/2006, nel modificare l'articolo 1, comma 187, della legge n. 266/2005, prevede che, a decorrere dall' 2007, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo	*a partire dal 2008* *(La disposizione in questione è stata oggetto di modifica nel DDLF 2008 - attualmente A.C. n. 3256, nel senso che, con effetto dall'anno 2008 il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 187, della legge n. 266/2005, come modificato dall'art. 1, comma 538, della legge n. 296/2006, è stato ridotto di un ulteriore 5 percento (conseguentemente le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti*	

	30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del **40 per cento** della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.	*di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del **35 per cento** della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003).*	
Legge 27/12/2006 n.296 art.1, comma 643	Gli Enti di ricerca, ai sensi del comma 643 della Legge Finanziaria 2007, per il 2008 e il 2009 sono soggetti a una nuova modalità assunzionale secondo la quale possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro l'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente.	2008- 2009	
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, commi 213, 213-bis	Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonchè le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonchè la c.d. indennità di	a decorrere dal 2006	Circolare IGOP n.28 del 14 giugno 2006

	comando introdotta dal D.L.Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale. Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali		
Legge 27/12/2006, n.296, art.1, comma 468	La disposizione di cui sopra non si applica al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore	a decorrere dal 2007	
D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito L. 4/8/2006, n. 248, art. 28	Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.	a decorrere dal 4/7/2006	

L. 27/12/2006, n. 296, art.1 Commi 440-445	Prevede che il personale utilizzato dalle Agenzie (con esclusione delle agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV) e dagli Enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento di funzioni di supporto, non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate. Tale dimensionamento deve essere attuato mediante processi di riorganizzazione in misura non inferiore all'8% annuo fino al raggiungimento del limite predetto. E'affidato agli organi di controllo il monitoraggio sui processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale, con riduzione delle dotazioni organiche, nel rispetto delle cadenze temporali previste.	Dal 2007	Linee guida ai sensi dei commi da 404 a 416 della L 296/2006.
L. 23/12/1999, n. 488, art. 20, c. 3-ter	Gli enti con più di 200 unità di personale sono tenuti a trasmettere, a seguito della certificazione dei revisori dei conti, i contratti integrativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che entro trenta giorni dal ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.	Dal 2000	
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, commi da 189 a 197	Il comma 189 prevede che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui	Dal 2006	Circolare MEF n. 28/2006

	all’art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove, previsto all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigila il collegio dei revisori.		
L. 27/12/2006, n. 296, art.1, comma 565	La disposizione stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento degli obiettivi previsti dall’articolo 1, comma 98, della legge 311/2004 per gli anni 2005 e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 per l’anno 2006, sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap non superino per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%. Tale norma, ricalca per quanto attiene ai criteri di determinazione della spesa di personale da considerare in sede applicativa, quanto già previsto dal citato articolo 1, comma 198, della legge 266/2005. Pertanto restano valide a tal fine le indicazioni fornite dallo scrivente con circolare n.9 del 17 febbraio 2006 con la precisazione che, sia per l’anno	2007-2008-2009	

	2004 sia per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, non vanno considerate, oltre alle voci espressamente escluse ai sensi di detta circolare, anche le spese per assunzioni di personale a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art.12-bis del d.l.vo 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni, come previsto dalla lettera b) del comma in esame. Nella lettera c) di detto comma vengono individuate alcune modalità operative a cui far riferimento, nell'ambito degli indirizzi che verranno fissati dalle regioni, per il perseguimento dell'indicato obiettivo di contenimento della spesa. Alla verifica dell'effettivo conseguimento di detto obiettivo si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005.		